



Circolare n. del

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale  
per l'inclusione e le politiche sociali  
Divisione V

*Alle* Direzioni Interregionali del  
Lavoro di Milano-Venezia-Roma  
Napoli

*Alle* Direzioni territoriali del lavoro  
dei capoluoghi di regione

*Ai* Servizi provinciali per il  
collocamento mirato  
Loro sedi

*Alle* Province Autonome di Trento e  
Bolzano  
Loro sedi

**Oggetto:** *Legge 29 marzo 1985, n. 113. Art.1, commi 2 e 4. Art. 6, comma 7.*

La presente nota è diretta a fornire indirizzi operativi con particolare riferimento agli articoli 1 e 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, al fine di offrire criteri omogenei sia sotto il profilo pratico, sia sul piano interpretativo.

**1. Definizione della nozione di cecità**

L'articolo 1 della Legge 29 marzo 1985, n. 113 definisce privi della vista *“coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti”*, facendo riferimento esclusivamente al *“residuo visivo”*.

E' successivamente intervenuta la legge 3 aprile 2001, n. 138 recante: *“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici.”*

Di conseguenza, occorre stabilire se le definizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138 possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione della legge 113/1985.

Poiché, come specificato dall'articolo 1 della citata legge 138/2001, le varie forme di minorazioni visive sono definite allo scopo di *“disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale”*, si ritiene che la definizione di privo della vista di cui alla Legge 29 marzo 1985, n. 113, possa intendersi riferita oltre che ai *ciechi totali* (articolo 2), anche ai *ciechi parziali* (articolo 3) e agli *ipovedenti gravi* (articolo 4), di cui alla legge 3 aprile 2001, n.138, trattandosi delle definizioni delle minorazioni visive coerenti con il citato residuo visivo non superiore ad un decimo della legge 113/1985.

## 2. Iscrizione Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista "in deroga".

Secondo quanto previsto dall' art.1, comma 3, della legge 29 marzo 1985, n.113 "All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico".

In deroga a tale previsione, il successivo comma 4, consente l'iscrizione all'Albo professionale - su presentazione di domanda da inoltrare tramite la competente direzione territoriale del lavoro - dei privi della vista che svolgono mansioni di centralinista da almeno sei mesi, requisito comprovato da una dichiarazione del datore di lavoro.

Vale fin da subito segnalare che, trattandosi di "eccezione" alla regola generale della necessità -ai fini dell'iscrizione- dell'abilitazione alla funzione di centralinista telefonico, l'articolo 1, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113 non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati.

Ne discende che, come risulta chiaramente dalla lettera della legge n. 113 del 1985, le mansioni di centralinista devono essere svolte nel momento in cui si presenta la domanda.

Inoltre, lo svolgimento delle mansioni deve avvenire per sei mesi in maniera continuativa e non saltuaria o occasionale, pur potendo le mansioni essere svolte a tempo parziale (sempreché il numero di ore prestato sia da ritenersi ragionevolmente sufficiente a far conseguire la professionalità richiesta).

In tal caso, si ribadisce che per l'iscrizione all'Albo deve sussistere un rapporto di lavoro subordinato, pertanto, considerato che i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro, lo svolgimento degli stessi non consente l'iscrizione all'Albo professionale nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113.

## 3. Iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti della regione di residenza.

Il primo comma dell'art.1 della legge 113 del 1985 stabilisce che l'Albo nazionale dei centralinisti non vedenti è articolato a livello regionale.

Pertanto, all'iscrizione all'Albo dei centralinisti non vedenti abilitati alla funzione di centralinista provvedono:

- le **Direzioni Interregionale del Lavoro** per i residenti nelle regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Campania;
- le **Direzioni Territoriali del Lavoro** capoluogo di Regione -fatta eccezione per la Regione Calabria, ove all'iscrizione provvede la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria- per i residenti nelle regioni di competenza.

Il non vedente iscritto all'Albo professionale, che sposta la propria residenza in altra regione, trasferisce l'iscrizione dandone comunicazione alla Direzione competente. Quest'ultima, d'ufficio, procederà a comunicare alla Direzione di provenienza l'avvenuto trasferimento di iscrizione.

## 4. Iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato

L'art. 6 della Legge 29 marzo 1985, n.113 disciplina le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, disoccupati.

In particolare, il comma 7, del citato art. 6 della legge n. 113/1985 prevede che, ai fini dell'avviamento al lavoro, i centralinisti telefonici non vedenti, iscritti nell'Albo professionale nazionale,

possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato di province diverse da quella di residenza.

Pertanto, il privo della vista, iscritto all'Albo professionale nazionale, può chiedere di essere iscritto negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato anche di province diverse da quella di residenza, purché rientranti nel territorio di competenza della Direzione Interregionale del lavoro/ Direzione territoriale del lavoro che detiene l'Albo professionale. Il non vedente sarà tenuto a dichiarare in quali altre province della medesima regione è iscritto.

Il servizio provinciale per il collocamento mirato, accertata la sussistenza dello stato di disoccupazione, procede ad iscrivere nell'apposito elenco il centralinista telefonico non vedente e, in caso di avviamento, trasmetterà copia del provvedimento di avviamento agli altri servizi provinciali per il collocamento mirato della medesima regione presso i quali il privo della vista aveva dichiarato di essere iscritto.

**Il Direttore Generale**  
Raffaele Tangorra



FP  
MA012 A003.266494